SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

272. 18 MARZO 1971

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

COMMISSIONI RIUNITE

1ª (Presidenza e interno)

e

11ª (Igiene e sanità)

GIOVEDÌ 18 MARZO 1971

Presidenza del Presidente dell'11ª Comm.ne
CAROLI

Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità Maria Pia Dal Canton.

La seduta ha inizio alle ore 9,40.

IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili » (1623), approvato dalla Camera dei deputati.
(Esame).

Il senatore Barra riferisce ampiamente sul provvedimento, ricordando la portata più ampia rispetto al testo originario assunta dal decreto in seguito all'introduzione di una nuova normativa, elaborata da un'apposita Commissione ristretta alla Camera e che era stata altresì sollecitata anche in Senato. Il relatore rileva che il disegno di legge, pur migliorando le provvidenze per i mutilati e gli invalidi civili, è vincolato a due limiti, quello della riforma sanitaria e quello delle leggi quadro per l'assistenza (come risulta dagli articoli 3 e 34). Egli sottolinea tuttavia come risulti meglio definita la categoria degli assistiti e il carattere non più caritativo ma riabilitante dell'assistenza, oltre ad un migliore accertamento delle condizioni di minorazione, una disciplina del contenzioso e la distinzione tra inabilità totale (per la quale è prevista la pensione) e riduzione della capacità lavorativa (per la quale è previsto l'assegno). Conclude sollecitando l'urgente approvazione del disegno di legge.

Si apre quindi la discussione generale.

Il presidente Caroli dà lettura del parere favorevole della 10ª Commissione, la quale ritiene tuttavia che l'articolo 19 del disegno di legge contenga una deviazione al principio generale fissato in materia pensionistica dall'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Il senatore Ossicini lamenta l'oscurità dei riferimenti (contenuti nell'articolo 2 del disegno di legge) ai difetti funzionali nonchè ai compiti e alle funzioni proprie dell'età minore, sollecitando un orientamento più moderno dell'assistenza minorile, che dovrebbe in genere operare sul piano della reintegrazione e non del ricovero negli istituti. Il senatore Fabiani rileva che l'articolo appare congegnato in modo da lasciare discrezionalità alle commissioni sanitarie provinciali an-

che in rapporto alle disponibilità finanziarie; si dichiara tuttavia favorevole al provvedimento.

Il senatore Pinto non condivide l'ampliamento numerico — a suo avviso eccessivo — dei beneficiari delle provvidenze per i mutilati e gli invalidi civili, soffermandosi poi criticamente sulla composizione delle commissioni sanitarie provinciali (a proposito delle quali presenterà in Assemblea un emendamento al cui accoglimento è condizionato l'assenso dei repubblicani). L'oratore critica altresì la limitazione contenuta nell'articolo 13, secondo cui l'assegno è concesso solo agli incollocati nonchè la previsione indiscriminata dei congedi per cure, disposta all'articolo 26.

Il senatore Perrino lamenta anch'egli l'eccessivo ampliamento numerico della categoria e la mancata operatività della legge n. 625 del 1966, caldeggiando un'azione d'intervento incentrata sul recupero. Anche la senatrice Angiola Minella Molinari — nel condividere le osservazioni del senatore Ossicini — sollecita la discussione del provvedimento sugli handicappati e ricorda la mozione presentata dal Gruppo comunista sull'infanzia minorata. Analoghe osservazioni sono espresse dal senatore Ferroni, il quale tuttavia rileva che il problema sollevato dal senatore Ossicini non può purtroppo esaurirsi con il provvedimento in esame. Egli aggiunge inoltre che il rilievo della Commissione lavoro non gli sembra tale da giustificare un emendamento.

Dopo che il senatore Ossicini ha annunciato che presenterà un disegno di legge sul problema da lui sollevato, replica il sottosegretario Dal Canton. La rappresentante del Governo, dopo aver chiarito che il notevole ampliamento della categoria in esame è derivato dall'adozione del criterio dell'invalidità dei due terzi, dichiara di condividere le affermazioni del senatore Ossicini e degli altri oratori sul problema del recupero e in generale su quello delle minorazioni, sottolineando tuttavia la difficoltà di affrontare tali questioni con un provvedimento transitorio: ciò non impedirà di presentare in Assemblea strumenti procedurali con i quali potranno essere sollecitate idonee soluzioni.

Infine le Commissioni riunite accolgono gli articoli del disegno di legge di conversione ed autorizzano il senatore Barra a riferire favorevolmente all'Assemblea.

SULLA QUESTIONE DI COMPETENZA RELATIVA AL DISEGNO DI LEGGE N. 1415

Il presidente Caroli avverte che la 10ª Commissione, dopo l'assegnazione del disegno di legge n. 1415 (« Estensione dell'assistenza sanitaria e farmaceutica ai congiunti dei caduti, dei dispersi e delle vittime civili di guerra », approvato dalla Camera dei deputati) alle Commissioni riunite 1ª e 11ª, ha richiesto che il medesimo disegno di legge sia invece deferito alla propria competenza.

Dopo brevi interventi dei senatori Perrino e Ossicini, favorevoli a una conferma dell'assegnazione già disposta, le Commissioni riunite, aderendo a tale impostazione, incaricano il presidente Caroli di comunicare tale parere al Presidente del Senato.

La seduta termina alle ore 11,20.

DIFESA (4ª)

GIOVEDÌ 18 MARZO 1971

Presidenza del Presidente
DI BENEDETTO

e del Vice Presidente
PELIZZO

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Guadalupi.

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

IN SEDE REFERENTE

« Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza » (250), d'iniziativa dei senatori Anderlini ed altri;

« Riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza » (769), d'iniziativa dei senatori Marcora ed altri;

« Riduzione della ferma militare a dodici mesi; aumento a 500 lire del soldo giornaliero dei militari; istituzione della ferma civile » (21), di iniziativa dei senatori Albarello ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame degli articoli del testo base, dopo l'approvazione dei

primi otto articoli avvenuta nelle precedenti sedute.

All'articolo 9 (concernente norme transitorie relative a coloro che anteriormente alla data di entrata in vigore del provvedimento siano stati imputati per il reato determinato da obiezione di coscienza), sono presentati numerosi emendamenti sostitutivi.

Il senatore Anderlini illustra anzitutto due emendamenti, a firma sua e dei senatori Albarello e Baldina Di Vittorio Berti: col primo vengono considerati gli appartenenti alla confessione religiosa « testimoni di Jeova » che verrebbero equiparati, ai fini della prestazione del servizio militare, ai sacerdoti del culto cattolico ed ai rabbini di quello ebraico; col secondo, verrebbe stabilito che gli obiettori la cui domanda non sia stata accolta non possono essere condannati, in più procedimenti penali, a pene detentive che nel complesso superino i dodici mesi.

Il senatore Oliva invita i presentatori a non insistere sul primo emendamento, che giudica poco sostenibile anche dal punto di vista del trattamento dello Stato nei confronti delle diverse confessioni religiose; esprime, poi, avviso contrario sul secondo, per motivi di ordine essenzialmente giuridico. Il senatore Albarello, riferendosi ai « testimoni di Jeova », che costituiscono il numero maggiore degli obiettori di coscienza attualmente detenuti, afferma trattarsi di un gruppo piccolo, ma compatto e fermo nelle proprie convinzioni, nei cui confronti occorre trovare una soluzione umana, che permetta che siano passibili di condanna una sola volta.

Il senatore Sema, dopo aver svolto talune considerazioni in tema di rapporti tra sovranità dello Stato e libertà dei cittadini, ritiene ingiusto il cumulo delle pene attualmente verificantesi per gli obiettori renitenti alla leva, sostenendo che il reato è unico, per cui unica deve essere la pena inflitta. Il senatore Cipellini, affermato di comprendere i motivi di carattere religioso alla base dell'obiezione di coscienza dei « testimoni di Jeova », esprime perplessità sull'opportunità dell'accoglimento, in sede di elaborazione di un provvedimento di carattere generale, di una specifica disposizione in tal senso; quanto al secondo emendamento proposto, che solleva indubbi problemi di ordine giuridico, ritiene che occorra ricercare una possibile soluzione. Il senatore Pelizzo rileva che il primo degli emendamenti andrebbe al di là dei limiti che le norme finora accolte si proporrebbero, mentre il secondo non è accoglibile per motivi di ordine giuridico, poichè la renitenza alla leva non integra la figura del reato permanente.

Dopo talune considerazioni del relatore Berthet in ordine alla confessione religiosa dei « testimoni di Jeova », prende la parola il rappresentante del Governo. Il sottosegretario Guadalupi, premesso di rendersi conto dei motivi che hanno ispirato gli emendamenti e di rispettarli, rivolge peraltro invito ai presentatori a non insistervi al fine di consentire soprattutto la sollecita prosecuzione dell'*iter* del provvedimento. Premesso, poi, che è intendimento del Governo orientare la legislazione sulla base dei princìpi enunciati dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa, l'onorevole Guadalupi richiama talune norme costituzionali, dal cui dettato ritiene non sia possibile discostarsi (e che gli fanno ritenere irricevibile il secondo degli emendamenti proposti) e si dice convinto che in questa sede e nel momento presente non sia possibile esaurire il problema relativo ai « testimoni di Jeova ». Rende noti, quindi, taluni dati, relativi agli obiettori di coscienza per il periodo dal 30 settembre 1946 al 13 marzo 1971, e che concernono i procedimenti penali pendenti, i procedimenti penali definiti, i renitenti alla leva detenuti (in attesa di giudizio di merito o di legittimità) e in espiazione di pena. Conclude sottolineando il comportamento umano tenuto, nei confronti di questi giovani, dai magistrati della giustizia militare.

Il senatore Albarello sostiene l'esigenza di una soluzione legislativa che consenta di rivedere la posizione di quegli obiettori che non siano ritenuti tali, i quali abbiano peraltro già trascorso un certo periodo di detenzione.

Il presidente Di Benedetto rileva, a questo punto, l'opportunità — per la celerità

e la costruttività dei lavori della Commissione — che i proponenti non insistano in questa sede sui due emendamenti in esame, in quanto, qualora la Commissione — in considerazione delle eccezioni di costituzionalità sollevate — dovesse rimettere il testo degli emendamenti predetti alla 1ª Commissione per il parere, ne deriverebbe un non lieve ritardo all'*iter* del provvedimento.

Il senatore Anderlini ritiene non convincenti gli argomenti addotti circa l'irricevibilità e l'incostituzionalità degli emendamenti proposti nè crede che l'ipotesi prevista dei « testimoni di Jeova » andrebbe al di là dei fini e della logica del provvedimento. Dichiara, comunque, di non insistere nella sede attuale sui due emendamenti solo perchè sussiste il rischio che la maggioranza possa chiedere il parere della 1ª Commissione, procrastinando l'approvazione del provvedimento stesso; si riserva, peraltro, di ripresentare gli emendamenti in Assemblea.

Il senatore Anderlini illustra, quindi, altri due emendamenti, a firma sua e dei senatori Albarello e Baldina Di Vittorio Berti: col primo vengono considerate le ipotesi di coloro che, al momento dell'entrata in vigore della legge, siano oggetto di procedimento penale per trasgressione agli obblighi militari per obiezione di coscienza o siano già condannati con sentenza passata in giudicato e stiano scontando la pena; con l'altro emendamento si disporrebbe la cessazione, con la entrata in vigore della legge, delle esecuzioni e degli effetti penali delle condanne riportate per i reati di istigazione ed apologia dei reati connessi con l'obiezione di coscienza.

Il senatore Oliva illustra un emendamento a firma sua e dei senatori Pelizzo, Cipellini e Berthet, inteso a far sì che coloro i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge, siano stati imputati o condannati per reati militari determinati da obiezione di coscienza, possono presentare domanda di riconoscimento dell'obiezione, sulla quale decide il Ministro della difesa nel termine di due mesi; la competente autorità giudiziaria sospenderebbe — fino a tale decisione — l'azione penale, mentre in caso di accoglimento verrebbero ad estinguersi la azione penale ed a cessare gli effetti penali delle sentenze di condanna già pronunciate; infine, il tempo trascorso in stato di detenzione verrebbe computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare non armato o per il servizio civile sostitutivo.

Sulle implicazioni di ordine giuridico sollevate dai predetti emendamenti si apre un ampio dibattito. Il senatore Anderlini fa richiamo, in particolare, all'articolo 2 del codice penale, per il quale nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge posteriore, non costituisce reato. Il presidente Di Benedetto ed il senatore Oliva ritengono, invece, non pertinente il riferimento alla suddetta norma, sussistendo a tutto oggi unicamente il reato di renitenza alla leva e non già quello di obiezione di coscienza, per cui un richiamo puro e semplice all'articolo 2 del codice penale non sarebbe assolutamente idoneo a risolvere il problema contemplato. Il senatore Anderlini esprime a sua volta un giudizio negativo, che definisce netto ed inequivocabile, sull'emendamento dei senatori Oliva ed altri, perchè conterrebbe un arretramento rispetto alle soluzioni proposte dal disegno di legge numero 769, non risolvendo il problema immediato dei giovani, sicuramente obiettori di coscienza, attualmente detenuti.

Il presidente Pelizzo, svolte talune osservazioni di ordine giuridico in riferimento all'emendamento dei senatori Oliva ed altri, afferma di ritenere più utile e rapida la procedura in esso prevista, mentre considera giusto stabilire un criterio di perentorietà in riferimento al termine fissato al Ministro della difesa per decidere sulle domande presentate.

Dopo ulteriori, brevi interventi dei senatori Oliva, Anderlini e Di Benedetto, il primo degli emendamenti proposti dai senatori Anderlini ed altri, posto ai voti, non è accolto dalla Commissione.

Sull'emendamento a firma dei senatori Oliva ed altri, il Sottosegretario per la difesa dichiara che il Governo sarebbe su di esso in via di massima d'accordo. Affermato, poi, che, di fronte ad una esigenza più volte prospettata in Commissione, ha ritenuto di sottoporre ad attento esame la posizione dei giovani renitenti per obiezione ed aggiunto che

una norma di legge di carattere transitorio non possa comunque che rimanere nell'alveo del sistema giuridico oggi esistente, l'onorevole Guadalupi precisa che il Governo ha ipotizzato al riguardo una norma formulata in modo analogo a quella dell'emendamento predetto. Quanto al richiamo all'articolo 2 del codice penale, egli ricorda un suggerimento a suo tempo espresso dalla Commissione giustizia dell'altro ramo del Parlamento (in riferimento al provvedimento che dispensa dal servizio di leva i giovani di alcuni comuni della Valle del Belice), di applicazione, con norma sostantiva, di criterio analogo in casi che non si inquadrano esattamente nella disciplina generale degli effetti della legge penale sopravvenuta.

Il senatore Albarello insiste sull'esigenza in precedenza prospettata, relativa alla possibilità che gli obiettori detenuti e la cui domanda non sia stata accolta abbiano possibilità di ottenere un ulteriore esame della loro posizione.

La Commissione respinge, quindi, due proposte di modifica del senatore Anderlini all'emendamento dei senatori Oliva ed altri, mentre accoglie talune modifiche al medesimo emendamento, avanzate dagli stessi presentatori. Viene, invece, accolto, con l'avviso favorevole del senatore Oliva e del presidente Pelizzo, un emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Anderlini, concernente gli effetti dell'inosservanza del termine dato al Ministro della difesa per decidere sulle domande di obiezione presentate.

Dopo l'accoglimento di talune altre modifiche all'emendamento dei senatori Oliva ed altri, la Commissione approva, infine, il suddetto emendamento sostitutivo dell'articolo 9 nella formulazione seguente:

« Coloro che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati imputati o condannati per reati militari determinati da obiezione di coscienza, possono, entro sessanta gorni dalla data stessa, presentare la domanda di cui al precedente articolo 2, dichiarando di assoggettarsi alla prestazione del servizio militare non armato o del servizio sostitutivo civile ai sensi del precedente articolo 5. Il Ministro della difesa deve provvedere alla decisione sulle domande nel termine abbreviato di due mesi dalla presentazione della domanda.

La inosservanza del termine di cui al comma precedente comporta accoglimento della domanda.

La competente autorità giudiziaria sospende l'azione penale fino alla decisione del Ministro.

In caso di accoglimento della domanda cessano gli effetti penali delle sentenze di condanna già pronunciate, anche se divenute irrevocabili. Il tempo trascorso in stato di detenzione sarà computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare non armato o per il servizio sostitutivo civile ».

Il senatore Anderlini, in considerazione della esigenza del sollecito esame del provvedimento da parte dell'Assemblea, chiede che l'esame da parte della Commissione degli ultimi emendamenti proposti sia concluso al più presto e, comunque, non oltre la fine del corrente mese di marzo.

Il presidente Di Benedetto dà assicurazioni al riguardo, precisando che nel corso della prossima seduta la Commissione potrà prevedibilmente concludere l'esame degli articoli, riservandosi, in una seduta successiva, di approvare il testo coordinato.

Il seguito dell'esame dei disegni di legge è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,10.

FINANZE E TESORO (5ª)

GIOVEDÌ 18 MARZO 1971

Presidenza del Presidente
MARTINELLI

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Attaguile e Borghi e per il tesoro Picardi e Schietroma.

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

IN SEDE DELIBERANTE

« Riorganizzazione del dopolavoro dei Monopoli di Stato » (746-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione).

Il presidente Martinelli, relatore, illustra le modifiche apportate al provvedimento dalla Camera dei deputati: esse concernono l'integrazione della Commissione del dopolavoro dei Monopoli di Stato con la partecipazione ad essa del capo della Direzione dei servizi per la manifattura e il mutamento della data di decorrenza della copertura finanziaria, indicato nell'anno finanziario 1971.

Dopo che il sottosegretario Borghi ha dichiarato di non aver nulla da osservare per quanto di sua competenza, vengono messe ai voti ed approvate le modifiche agli articoli 3 e 10; viene quindi posto ai voti ed approvato il disegno di legge nel suo complesso.

IN SEDE REFERENTE

« Modifiche alla legge 30 maggio 1970, n. 361, recante passaggio in ruolo degli operai stagionali occupati presso le agenzie e manifatture dei Monopoli di Stato » (1319), d'iniziativa dei senatori Bartolomei e Zugno.

(Seguito dell'esame e richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Il presidente Martinelli dà lettura di un emendamento sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge, presentato dal Governo. Ai sensi di tale emendamento, sostitutivo del primo comma dell'articolo unico della legge 30 maggio 1970, n. 361, viene stabilito che gli operai, uomini e donne, assunti per lavori di carattere stagionale dalla Direzione compartimentale coltivazione tabacchi, in servizio per qualsiasi periodo nel 1960 e negli anni successivi e che, in due anni del triennio 1967-1969, abbiano lavorato oltre 200 giorni in ciascuno di essi, saranno inquadrati nel ruolo del personale permanente delle agenzie coltivazioni e manifatture sino al loro totale assorbimento, attraverso concorsi che saranno localmente banditi, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, dalle agenzie e manifatture stesse, ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 marzo 1955, n. 265.

Il sottosegretario Borghi rileva, peraltro, che sull'emendamento in esame non è stato ancora espresso, quanto alla copertura, l'avviso del Ministero del tesoro.

Il presidente Martinelli, osservando che tale ulteriore elemento potrà essere acquisito in seguito, propone che venga richiesta l'assegnazione del provvedimento in sede deliberante. La proposta, con l'assenso del rappresentante del Governo, viene accolta dalla Commissione.

IN SEDE DELIBERANTE

« Limite di età per l'esercizio della professione di agente di cambio » (1458), d'iniziativa dei senatori Cipellini e Albertini.

(Discussione e approvazione con modificazioni).

Il senatore Buzio, relatore, illustra l'articolo unico del disegno di legge. Dopo aver osservato che un limite di età per l'esercizio della professione è previsto soltanto per gli agenti di cambio, raccomanda l'approvazione del provvedimento, che viene ad eliminare una situazione di sperequazione a carico di alcuni professionisti anziani. Presenta peraltro un emendamento per portare la decorrenza della legge al 1° gennaio 1971.

Dopo che il sottosegretario Schietroma ha dichiarato di non aver nulla da osservare, l'articolo unico del disegno di legge, posto ai voti, è approvato con la modifica proposta dal relatore.

« Integrazioni e modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 516, concernente l'autorizzazione alla concessione di mutui all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Messina » (1385), d'iniziativa del senatore Andò.

(Discussione e approvazione con modificazioni).

Il presidente Martinelli, in assenza del relatore designato, senatore Zugno, riferisce sul provvedimento, rilevando che la legge 2 aprile 1968, n. 516, che autorizzò l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Messina a contrarre mutui garantiti dallo Stato, limitò l'intervento ad un impegno finanziario più che dimezzato rispetto a

quello previsto originariamente, a causa delle molteplici esigenze da soddisfare in quel particolare momento. Considerando il pesante stato passivo nel quale versa attualmente l'Istituto, il disegno di legge ha lo scopo di eliminare, autorizzando l'Istituto a contrarre mutui a pareggio dei disavanzi di esercizio, gli effetti di una situazione finanziaria estremamente grave. L'oratore, dopo aver osservato che non è prevista nel disegno di legge un'apposita norma di copertura, conclude raccomandando l'approvazione del provvedimento.

Il sottosegretario Picardi, esprimendo parere favorevole all'approvazione, presenta un emendamento all'articolo 1, volto a sopperire alla deficienza indicata dal relatore. Lo emendamento dispone che l'annualità dovuta al fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, sarà ridotta di lire 112 milioni per ciascuno degli anni dal 1971 al 1975. Le relative disponibilità saranno destinate a copertura dell'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 per gli anni anzidetti.

Posto ai voti l'emendamento all'articolo 1 proposto dal rappresentante del Governo, è accolto dalla Commissione, che approva quindi l'articolo 1 così modificato e gli articoli 2 e 3, senza modifiche. È infine approvato il disegno di legge nel suo complesso.

IN SEDE REFERENTE

« Riordinamento delle conservatorie dei registri immobiliari e trasformazione degli emolumenti in tributi speciali » (1139), d'iniziativa dei senatori Li Vigni ed altri;

« Norme sul riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle Conservatorie dei registri immobiliari e disposizioni connesse » (1172), d'iniziativa dei senatori Bartolomei ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il senatore Trabucchi, relatore, illustra il testo approntato dalla Sottocommissione. Il relatore rileva che le norme comprese nel titolo I di tale documento sono relative a materia che, come già è stato osservato nella seduta dell'11 marzo scorso, potranno costituire più opportunamente oggetto di una apposita legge-stralcio. Le norme comprese nel titolo II — prosegue l'oratore — si riferiscono alla ripartizione degli emolumenti percepiti tra i conservatori ed il personale di collaborazione e sono caratterizzate dalla riduzione delle percentuali a carico dei conservatori. Il senatore Trabucchi, dopo aver illustrato dettagliatamente le singole norme nonchè le voci della tabella annessa, conclude dichiarando che, considerata la notevole riduzione della portata del provvedimento rispetto agli originari disegni di legge, sarebbe auspicabile la richiesta di assegnazione in sede deliberante. Al suggerimento si associa il senatore Buzio.

Il presidente Martinelli, dopo aver rilevato che per la richiesta è necessaria l'unanimità dei membri della Commissione e che il rappresentante del Gruppo repubblicano, oggi assente, aveva espresso parere negativo in proposito, rinvia la discussione dei disegni di legge ad una prossima seduta.

La seduta termina alle ore 11,20.

LAVORO (10ª)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 18 MARZO 1971

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Pozzar, ha deliberato di esprimere:

parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili » (1623), approvato dalla Camera dei deputati (*alle Commissioni riunite 1ª e 11ª*).

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 20